



PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
E
L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

L'Agencia delle Dogane e dei Monopoli, (di seguito denominata "ADM") e L'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: denominata "ART") e, di seguito anche disgiuntamente denominate "la parte" e congiuntamente denominate "le parti"

premesso che

l'ART, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. è preposta, nel settore dei trasporti, a garantire l'accesso alle infrastrutture secondo metodologie che incentivino la concorrenza e l'efficienza produttiva delle gestioni nonché, fra l'altro, a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, a svolgere le ulteriori funzioni di cui al comma 2 del predetto art. 37 del d.l. n. 201/11 e quelle ad essa conferite con successive disposizioni;

l'ADM, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, favorisce la crescita economica dell'Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali, contribuisce alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell'Unione Europea, provvedendo alla riscossione di tributi specifici e alla lotta all'evasione fiscale e alle frodi, anche attraverso poteri di polizia tributaria e giudiziaria, concorre alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell'Unione Europea e contrastando i fenomeni criminali come contrabbando, contraffazione, riciclaggio e traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente e che a tali fini ha competenze specifiche in materia di controlli della logistica per l'importazione e l'esportazione di merci;

L'ADM e l'ART perseguono interessi spesso convergenti con riferimento, rispettivamente, ai controlli delle merci e passeggeri che circolano sul territorio ed alla regolazione economica dei trasporti, con particolare riferimento all'accesso alle infrastrutture;

la suddetta convergenza di interessi, pur nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle rispettive funzioni, determina l'opportunità di instaurare rapporti di cooperazione per coordinare e rendere più efficace e incisiva l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;

tale cooperazione si inserisce nell'ambito di un più generale principio di leale collaborazione tra istituzioni;

fra ADM e ART è già in atto una Convenzione per il supporto tecnico logistico che ADM garantisce ad ART in ragione dell'attuale collocazione della sede secondaria dell'ART presso i locali di ADM siti in Piazza Mastai a Roma;

in particolare, il principio di leale collaborazione rende necessario condividere informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle rispettive funzioni e competenze, in coerenza con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione;

detto principio rende, altresì, opportuno il coordinamento di iniziative istituzionali di interesse comune e la stipula di un protocollo d'intesa per definire gli strumenti di cooperazione tra le due Amministrazioni.

Tutto ciò premesso, ADM e l'ART, concordano quanto segue convenendo, altresì, che quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa:

Articolo 1

Oggetto e modalità della cooperazione

1. Il presente protocollo di intesa disciplina l'oggetto e le modalità della cooperazione tra le parti in materie di interesse comune.
2. La cooperazione tra le parti ha ad oggetto:
 - a) il coordinamento degli interventi istituzionali, in materia di comune interesse;
 - b) la segnalazione, da parte di ognuna delle due parti all'altra, dei casi in cui, nell'ambito di procedimenti/attività di rispettiva competenza, emergano ipotesi di violazione, di norme alla cui applicazione è preposta l'altra parte ma che rivestano tematiche di interesse comune;
 - c) lo scambio di pareri e avvisi su questioni di interesse comune;
 - d) la collaborazione nell'elaborazione di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie di reciproco interesse comune;
 - e) la collaborazione nell'ambito di indagini conoscitive su materie di interesse comune;
 - f) iniziative congiunte in materia di *enforcement*, vigilanza e controllo;
 - g) la collaborazione scientifica.
3. Per la realizzazione della attività di cui al comma 2, le parti cooperano attraverso i seguenti strumenti:

- a) lo scambio reciproco, con modalità di volta in volta concordate, di documenti, dati e informazioni;
- b) la costituzione di gruppi di lavoro, anche al fine di pervenire a interpretazioni condivise, in ordine ai settori di rispettiva competenza;
- c) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, che sia utile al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente protocollo.

Articolo 2

Attività oggetto di scambio d'informazioni

1. Le parti, in relazione alle reciproche competenze e responsabilità, si scambiano reciprocamente e periodicamente informazioni sulle linee generali di intervento, sulle attività oggetto di vigilanza (se necessario anche in fase preistruttoria) di interesse comune, sui procedimenti avviati su fattispecie di interesse comune e sul relativo esito.

Articolo 3

Attività ispettive congiunte

1. Le parti possono, nei limiti di legge, effettuare ispezioni congiunte relativamente a fattispecie di interesse comune, eventualmente avvalendosi anche del Corpo della Guardia di Finanza.

Articolo 4

Segreto d'Ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi

1. La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela della riservatezza vigente per la parte presso la quale è avvenuta l'acquisizione.

Articolo 5

Esecuzione del protocollo

1. Ai fini della esecuzione del presente protocollo, ciascuna delle parti avrà cura di comunicare di volta in volta all'altra il nominativo della persona o delle persone incaricate in qualità di referenti per lo svolgimento delle attività oggetto di cooperazione ai sensi dell'art. 1.
2. Le parti possono concordare ulteriori modalità per la reciproca collaborazione nello svolgimento di specifiche funzioni e attività.

Articolo 6
Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Articolo 7
Durata, entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente protocollo ha durata triennale, entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sui siti internet delle parti secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

Roma, 14 Gennaio 2021

Per l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Il Direttore Generale
Marcello Minenna

Per l'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Il Presidente
Nicola Zaccheo